



**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE IN USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT
DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA**

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I – PREMESSA

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO/DISCIPLINA D'USO

1. Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione in uso degli impianti sportivi assegnati dal Comune di Reggio Emilia alla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia (di seguito denominata semplicemente "Fondazione"), mediante concessione gratuita con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007, successivamente integrata con deliberazione di G.C. n. 20862 del 06/11/2012.
2. L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è prioritariamente rivolto a soddisfare le richieste dei residenti nel Comune di Reggio Emilia. Di ciò se ne terrà conto in sede di concessione in uso.
3. Ai sensi dell'art. 90, co. 24, della Legge 27/12/2002 N. 289 l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. Gli impianti sportivi sono destinati all'uso pubblico, ai fini della diffusione e della pratica dello sport, inteso eminentemente quale strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, tutela e miglioramento della salute, di impiego del tempo libero e come risorsa per l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio.
4. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Fondazione.
5. L'accertamento delle violazioni, qualora dovesse comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative, sarà eseguito dall'Autorità competente nel rispetto delle norme, previsto dalla Legge 24.11.1981 N. 689 e successive modificazioni e integrazioni.
6. La Fondazione può adottare specifici provvedimenti per garantire il rispetto delle norme, di cui al presente Regolamento.
7. In caso di interpretazione controversa di una disposizione, per quanto non contemplato dal presente Regolamento e quando ciò sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, la Fondazione, tramite il Direttore, attenendosi alle disposizioni normative vigenti in materia, potrà emanare, di concerto con la Presidenza, disposizioni attuative, integrative ed interpretative di esso, purché non in contrasto con il Regolamento stesso e dandone comunicazione a tutti gli interessati.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Per utilizzo o uso degli impianti si intende la fruizione dei medesimi da parte di Concessionari e di altri utenti, secondo la calendarizzazione stabilita dalla Fondazione ed

a fronte del pagamento della relativa tariffa d'uso a favore del Concessionario.

2. Con il termine "Concessionario" si intende il soggetto titolare (in base ad apposito provvedimento della Fondazione) della concessione amministrativa, che assume la configurazione di una concessione – contratto. In quanto tale egli è preposto alla gestione e responsabile dell'impianto, secondo il disposto delle norme dettate in materia e di quelle contenute nell'apposito "disciplinare" di concessione.
3. Si definiscono utenti degli impianti sportivi:
 - a. il C.O.N.I e le relative Federazioni Sportive;
 - b. gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
 - c. le Società ed Associazioni Sportive;
 - d. le Istituzioni scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado;
 - e. in genere tutte le persone fisiche e giuridiche e gli enti di fatto e tra essi anche tutti gli organismi associativi ed i gruppi anche informali, che praticano attività sportiva o altre attività che siano compatibili con la natura degli impianti e dei quali viene accettata la richiesta d'uso.
4. Per "stagione sportiva" si intende il periodo temporale di riferimento per il quale si inoltra la richiesta. Esso può comprendere solamente i mesi estivi (si parla in tal caso di "periodo estivo"), oppure i mesi che vanno da fine agosto all'inizio dell'estate successiva (si parla in tal caso di "periodo pluristagionale"), ovvero infine l'intero anno solare (si parla in tal caso di "periodo annuale").
5. Per calendario provvisorio si intende il calendario che è pubblicato in prima istanza a seguito del ricevimento e selezione delle richieste d'uso ed è suscettibile di modifiche a seguito di rinunce e spostamenti di turno, secondo il disposto di cui ai successivi art. 4 e 7 e senza che gli stessi comportino il pagamento della relativa tariffa d'uso.
6. Per calendario definitivo si intende il calendario pubblicato dopo la definizione degli eventuali spostamenti attuati secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.
7. Con il termine "sito" si intende il sito Internet ufficiale della Fondazione, individuato dal seguente indirizzo: <http://www.fondazionesport.it>

CAPO II – MODALITÀ DI RICHIESTA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

ART. 3 - RICHIESTE DI UTILIZZO

1. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi devono essere inoltrate alla Fondazione secondo le modalità prescritte negli appositi Avvisi, resi pubblici mediante divulgazione sul sito della Fondazione.
2. Le richieste si suddividono in:
 - A. **Ordinarie:** riguardanti l'utilizzo per l'intero periodo temporale di riferimento. Esse si articolano a loro volta in:

- a. annuali: tali cioè da ricomprendere l'intero anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre;
 - b. pluristagionali: tali cioè che l'utilizzo venga richiesto per il periodo dell'anno che inizia a fine agosto e si conclude - a seconda delle diverse discipline sportive - entro l'inizio dell'estate successiva. Corrisponde al periodo di utilizzo definito comunemente come "stagione invernale";
 - c. estive: tali cioè che l'utilizzo venga richiesto - a seconda delle diverse discipline sportive - per i soli rimanenti mesi estivi.
- B. **Temporanee**: riguardanti l'utilizzo per un periodo inferiore a quello delle richieste ordinarie, ma superiore rispettivamente ai tre mesi di utilizzo nel periodo annuale e pluristagionale e ad un mese in quello estivo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ricadono in tale categoria tutte le richieste per l'utilizzo di impianti al coperto durante il periodo invernale (da novembre a febbraio), relative ad attività solitamente praticate all'aperto.
- C. **Occasionali**: riguardanti l'utilizzo per periodi inferiori, rispettivamente, ai tre mesi nel periodo pluristagionale e ad un mese in quello estivo. Le richieste per tale attività dovranno essere inviate per iscritto alla Fondazione con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla loro effettuazione e concordate con il Concessionario.
3. Le richieste d'uso degli impianti devono essere debitamente compilate su apposita modulistica e fatte pervenire alla Fondazione nei termini previsti in relazione al periodo per cui l'impianto è richiesto. Ove differente rispetto a quello stabilito per le richieste ordinarie, tale termine deve essere rispettato anche per la presentazione di richieste temporanee. Anche nel caso di utilizzo occasionale, la richiesta d'uso deve essere comunque prodotta antecedentemente e nei tempi e modi prescritti.
 4. La modulistica dovrà prevedere che il richiedente indichi con precisione la tipologia di attività che egli intende svolgere e la corrispondente tariffa massima che il Concessionario potrà applicare in base al tariffario vigente.
 5. La richiesta di utilizzo deve essere sottoscritta solo da chi ne ha titolo giuridico o è stato a ciò delegato con provvedimento formale, da comunicarsi alla Fondazione e con l'assunzione di ogni responsabilità al riguardo, in merito a dichiarazioni mendaci, a falsità negli atti e/o all'uso di atti falsi.
 6. All'atto della presentazione della richiesta, il sottoscrittore si assume esplicitamente tutte le responsabilità connesse con quanto dichiarato, anche in relazione ad eventuali dichiarazioni difformi. In particolare la Fondazione non prenderà in considerazione la richiesta presentata, qualora, salvo sanatoria per errore materiale o inadempimento formale, essa risultasse non debitamente compilata in ogni sua parte e/o inficiata da dichiarazioni mendaci, aventi natura sostanziale, in specie attinenti a titoli o legittimazione del soggetto richiedente a presentare o sottoscrivere la richiesta medesima, ovvero relative a tipologie di utilizzo dell'impianto per attività difformi da quelle indicate.
 7. Il richiedente si assume tutte le responsabilità derivanti dalla mancanza di idoneità alla

pratica sportiva dei propri atleti/utilizzatori, sollevando così il Concessionario, la Fondazione e il Comune di Reggio Emilia da qualsiasi responsabilità al riguardo.

8. Le richieste presentate oltre il termine di scadenza, verranno vagliate successivamente alla compilazione dei calendari d'utilizzo e accolte subordinatamente alle disponibilità.
9. L'impianto concesso in uso ad un utente deve essere utilizzato esclusivamente dal medesimo e non potrà essere ceduto anche solo temporaneamente ad altri, né potranno essere invitati ad utilizzarlo altri, se non previa autorizzazione della Fondazione.
10. L'utilizzo dell'impianto per tipologie di attività diverse da quella dichiarata comporta la decadenza dal diritto d'uso, se essa era stata assegnata in concomitanza con altra domanda. Per questa e ogni altra finalità attinente al rispetto delle condizioni d'uso degli impianti, la Fondazione è tenuta ad effettuare ogni controllo al riguardo. Della fattispecie la Fondazione ne conserverà memoria in apposito registro e ne terrà conto in sede di assegnazione per la corrispondente successiva stagione sportiva, retrocedendo automaticamente e preventivamente il richiedente all'ultimo posto dell'eventuale graduatoria.
11. Parimenti la prenotazione di un impianto che poi non venga fruito, determinerà analoga penalizzazione nella calendarizzazione della stagione sportiva successiva.
12. I richiedenti devono verificare e dichiarare preventivamente che l'impianto è idoneo per lo svolgimento della attività per cui ne richiedono l'uso.

ART. 4 - CALENDARIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

1. Alla Fondazione compete in via esclusiva la facoltà di assegnazione dei turni/spazi negli impianti sportivi.
2. Entro il termine di cui al successivo comma 6, la Fondazione, vagliate le richieste pervenute, predisporre per ciascun impianto un calendario provvisorio, redatto secondo i criteri di cui ai successivi artt. 5 e 6, che deve restare esposto, salvo casi particolari, fino alla pubblicazione del calendario definitivo.
3. Successivamente alla pubblicazione dei calendari provvisori, gli assegnatari potranno usufruire solo dei turni loro assegnati, senza possibilità di spostamenti, che non siano stati preventivamente richiesti per iscritto e autorizzati dalla Fondazione.
4. A seguito delle eventuali modifiche apportate al calendario provvisorio, sarà pubblicato il calendario definitivo.
5. Nel lasso di tempo intercorrente tra la pubblicazione del calendario provvisorio e quello definitivo, i richiedenti potranno proporre rinunce, modifiche e spostamenti di turno, ovvero reclami secondo le modalità di cui al successivo art. 7, inoltrando apposita richiesta alla Fondazione. Potranno in particolare essere autorizzate:
 - a. proposte "alla pari" di interscambio di turni o di impianto tra diverse Società, pervenute per iscritto alla Fondazione entro la data di entrata in vigore del calendario definitivo, coincidente con la pubblicazione sul sito;
 - b. proposte di spostamenti, che non creino pause nell'attività prevista negli impianti.
6. La data di pubblicazione dei calendari provvisorio e definitivo sarà inserita all'interno

dell'apposito Avviso, con cui ai fini della raccolta delle richieste d'uso viene comunicata la data di decorrenza per la loro presentazione. La data di pubblicazione dei calendari potrà variare annualmente e secondo la tipologia di impianto.

7. Tranne per il caso in cui il relativo disciplinare di concessione non disponga diversamente, tutti gli spazi rimasti vuoti, salva in ogni caso la priorità per lo svolgimento di tornei e campionati, potranno essere prioritariamente utilizzati dal Concessionario per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate, oppure essere assegnati dalla Fondazione ad altra società richiedente.
8. La Fondazione non assume alcuna responsabilità per l'organizzazione di corsi o attività da parte delle società richiedenti prima della pubblicazione del calendario definitivo e per l'organizzazione di corsi nelle ore spettanti alla Fondazione e/o, per essa, al Concessionario.
9. La Fondazione, per causa di forza maggiore o imprescindibile esigenza, senza obbligo di indennizzo o risarcimento verso alcuno, si riserva di sospendere qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi, salva preventiva comunicazione agli interessati. In tal caso, a far data da tale comunicazione, gli utenti non saranno tenuti al pagamento di alcun onere tariffario.
10. La Fondazione, per motivate straordinarie esigenze, senza obbligo di indennizzo o risarcimento verso alcuno, si riserva anche il diritto di effettuare spostamenti di turno o di impianto in qualsiasi momento, salva preventiva comunicazione agli interessati.

ART. 5 - PRINCIPI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO

1. La Fondazione provvede alla assegnazione degli spazi e dei turni di utilizzo degli impianti sportivi nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione al fine di:
 - a. assicurare ai richiedenti il diritto d'uso degli impianti attraverso procedure ad evidenza pubblica e nel rispetto del principio di trasparenza;
 - b. attuare il principio di economicità dell'azione amministrativa, assegnando l'impianto in via diretta nel caso in cui sia pervenuta una sola richiesta d'uso;
 - c. promuovere la collaborazione tra società sportive, verificando nel caso dell'insistenza di una pluralità di richieste, la possibilità di raggiungere un accordo tra le parti;
 - d. garantire il rispetto del principio di imparzialità nel caso persista una pluralità di soggetti interessata alla concessione dei medesimi spazi e turni nel medesimo impianto, applicando i criteri di indicati nel successivo art. 6.
2. Condizione preliminare per poter richiedere l'utilizzo degli impianti è che i richiedenti siano in regola, alla data di scadenza dell'ultima fattura emessa, con i pagamenti dovuti nei confronti del Comune di Reggio Emilia, della Fondazione e – solo per ragioni di carattere sportivo – nei confronti di altri soggetti associati alla Fondazione medesima. Tale condizione può essere derogata solo se i debitori morosi abbiano sottoscritto con le controparti un piano di rientro per tali debiti.
3. Ai fini di quanto stabilito al comma precedente, salvo diverso accordo scritto tra le parti,

che va comunicato alla Fondazione, le fatture per l'utilizzo di impianti sportivi vanno pagate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della loro emissione.

4. Relativamente all'utilizzo di impianti durante il periodo estivo, a garanzia dei crediti, liquidi ed esigibili, vantati dal Concessionario per la stagione sportiva appena conclusa, il richiedente, che abbia già in passato ritardato il tempestivo pagamento degli spazi utilizzati in sede di assegnazione, può essere richiesto dal Concessionario medesimo di prestare a suo favore una fideiussione per valore corrispondente all'importo pregresso non ancora saldato ed a quello preventivato per la stagione estiva, da trasmettere in copia alla Fondazione. In caso di insolvenza tale fideiussione può essere escussa dal Concessionario, trascorso il termine di cui al comma precedente. A tal fine la cauzione dovrà riportare l'espressa rinuncia da parte del fidejussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante, la clausola di validità della garanzia sino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del beneficiario, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
5. La condizione di insolvenza di un soggetto richiedente va segnalata dai Concessionari per iscritto alla Fondazione, che ne accerterà la fondatezza, comunicando a sua volta per iscritto, anche solo a mezzo di posta elettronica, al soggetto moroso l'impossibilità di procedere con l'assegnazione in uso in mancanza di tempestivo pagamento, da intendersi come pagamento da effettuarsi nei successivi 7 (sette) giorni e comunque prima del rilascio del relativo nulla-osta all'utilizzo dell'impianto.
6. In caso di insolvenza sopravvenuta o riscontrata in corso d'anno il Concessionario dell'impianto provvederà direttamente al sollecito di pagamento, inviandone contestualmente comunicazione per conoscenza alla Fondazione, che ne accerterà la fondatezza. Qualora, trascorsi 10 giorni dalla ricezione del suddetto sollecito, l'utente non abbia eseguito la prestazione dovuta, la Fondazione invierà a sua volta all'utente moroso una diffida ad adempiere nei successivi 7 giorni. Trascorso tale termine, o in assenza della sottoscrizione di un accordo tra le parti, che va comunicato alla Fondazione, a carico dell'utilizzatore moroso si provvederà alla revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di tutti gli impianti sportivi gestiti dalla Fondazione stessa fino al pagamento della intera somma dovuta, secondo il disposto di cui all'art. 11.
7. Del ritardo di pagamento se ne terrà comunque conto in sede di predisposizione dei calendari per la stagione successiva. Ai fini della priorità nelle assegnazioni in uso, costituirà nell'ordine criterio preferenziale:
 - a. l'adempimento completo delle obbligazioni di pagamento;
 - b. il pagamento a seguito di sollecito, di cui al comma precedente;
 - c. la sottoscrizione di un piano di rientro con il Concessionario e ciò particolarmente nel caso in cui detta pratica sia stata reiterata nel corso degli anni.

8. A parità di ogni altro criterio tra quelli indicati negli articoli successivi, la qualifica di associato alla Fondazione (sostenitore o partecipante) è ulteriore condizione preferenziale per la concessione in uso degli impianti.
9. Nella compilazione dei calendari d'uso la percentuale di utilizzo dei turni da parte dei Concessionari potrà raggiungere in prima istanza un massimo dell'80%. Detta percentuale potrà essere superata in presenza di spazi liberi non richiesti da terzi, eccezioni motivate e da valutarsi volta per volta dal Direttore.
10. Ai fini della definizione dei calendari, le norme, di cui al presente articolo, saranno applicabili dalla stagione sportiva che avrà inizio dal mese di agosto 2015.

ART. 6 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO

1. L'assegnazione dei turni a ciascun richiedente è subordinata al soddisfacimento del più ampio numero di richieste in relazione alla reale disponibilità degli impianti.
2. Qualora le richieste d'uso degli spazi e dei turni degli impianti sportivi pervenute alla Fondazione, siano in numero eccedente o concomitante rispetto agli spazi disponibili o attengano ai medesimi impianti, spazi e/o turni, l'assegnazione avverrà avendo riguardo ai criteri di priorità indicati al comma successivo.
3. Fatti salvi i seguenti principi, relativi a tutti gli impianti e cioè
 - regolarità dei pagamenti: costituiscono criteri di esclusione e/o di priorità quelli di cui al precedente art. 5, commi 2 – 7;
 - compatibilità con le caratteristiche dell'impianto: gli impianti vengono concessi secondo le compatibilità dettate dalle loro caratteristiche tecniche e costruttive e secondo le tipologie di utilizzo decise dalla Fondazione;
 - equilibrio gestionale: l'assegnazione degli impianti dovrà sempre tenere conto delle compatibilità di equilibrio gestionale. Per ciascun impianto la Fondazione si riserva il diritto di determinare, nel limite di tale criterio, gli eventuali spazi da riservare al Concessionario, ovvero quelli da prenotarsi per attività proprie o del Comune;
 - territorialità: vengono privilegiate le Società sportive che abbiano sede legale nel Comune di Reggio Emilia o vi svolgano principalmente la loro attività;

A. PER TUTTI GLI IMPIANTI

(OCCORRE CHE QUI VENGA INDICATO L'ORDINE DI PRIORITA')

1. politiche di solidarietà: l'accoglienza all'interno dei propri corsi o attività di altre società sportive con propri allenatori/istruttori/educatori, che svolgano attività a favore di soggetti portatori di disabilità, la cui condizione sia certificata dai Servizi sociali ed educativi del Comune o da quelli sanitari territoriali o da altro Ente pubblico o privato in controllo pubblico a ciò preposto;
2. progettualità: lo svolgimento di attività legate alla realizzazione di progetti della Fondazione o del Comune di Reggio Emilia;
3. politiche sociali o di integrazione: lo svolgimento di attività esclusiva a favore di persone disabili e lo svolgimento di attività a rilevanza sociale, se richieste e

certificate da parte dei Servizi sociali ed educativi del Comune o di quelli sanitari territoriali o di altro Ente pubblico o privato in controllo pubblico a ciò preposto;

4. criterio etico e comportamentale: si terrà conto del comportamento tenuto dal richiedente nel corso delle concessioni d'uso delle precedenti stagioni sportive, se documentato; eventuali comportamenti aventi natura discriminatoria in senso positivo o negativo, devono trovare congrua motivazione scritta, mediante relazione da depositarsi agli atti. Verranno favorite nell'assegnazione degli spazi le società che sottoscrivano l'impegno formale ad adottare politiche che contrastino l'abbandono sportivo, collaborando alle opportune verifiche che saranno adottate dalla Fondazione con procedure da definirsi.
5. criterio temporale: trattasi di criterio relativo al periodo di utilizzo dell'impianto sportivo (es: prenotazione solo per alcuni mesi all'anno in confronto ad una prenotazione valida per l'intera stagione sportiva di riferimento). Il principio può essere derogato a favore delle attività di cui ai precedenti punti sub A1), A2) e A3);
6. tipologia di attività: si terrà conto della tipologia delle attività **(OCCORRE CHE QUI VENGA INDICATO L'ORDINE DI PRIORITA')**
 - a. attività sportiva rivolta a fasce sociali, diverse rispetto a quelle di cui ai precedenti numeri A1), A2) e A3), riconosciute come meritevoli di sostegno da parte dei competenti Servizi pubblici;
 - b. attività agonistica fino al compimento dei 14 anni di età. Per attività agonistica si intende quella che comporta la partecipazione a gare o a campionati organizzati dalle Federazioni sportive del CONI o degli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI. La qualifica di attività agonistica va documentata mediante produzione dei certificati di iscrizione ai campionati o alle relative gare federali.
 - c. attività giovanile non agonistica fino al compimento dei 14 anni di età;
 - d. attività sportive svolte da soggetti professionisti o non professionisti o da squadre professionistiche o non professionistiche, ma iscritte a campionati a rilevanza sovra regionale o nazionale, ovvero da atleti che abbiano ottenuto risultati agonisticamente rilevanti a livello almeno nazionale nazionale, con priorità a favore della squadra che partecipa a gare o campionati di categoria superiore. Detto ultimo criterio è applicabile soltanto a richieste riguardanti squadre che praticano la stessa disciplina sportiva;
 - e. attività sportiva agonistica, a partire dal 14° anno di età compiuto e fino al compimento del 18°. Per attività agonistica si intende quella che comporta la partecipazione a gare o a campionati organizzati dalle Federazioni sportive del CONI o degli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI. La qualifica di attività agonistica va documentata mediante

produzione dei certificati di iscrizione ai campionati o alle relative gare federali.

- f. attività sportiva non agonistica a partire dal 14° anno di età compiuto e fino al compimento del 18°;
 - g. attività sportiva agonistica, a partire dal 18° anno di età compiuto. Per attività agonistica si intende quella che comporta la partecipazione a gare o a campionati organizzati dalle Federazioni sportive del CONI o degli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI. La qualifica di attività agonistica va documentata mediante produzione dei certificati di iscrizione ai campionati o alle relative gare federali ;
 - h. corsi adulti, attività sportiva non agonistica, amatoriale, associativa, attività non finalizzate alla partecipazione a gare o campionati federali o organizzati da Enti di promozione sportiva, o attività motorie, di benessere o culturali aventi natura informale (es. spinning, pilates, yoga, etc.).
7. criterio di anzianità: all'affidamento dello spazio e del turno da almeno anni;
(OCCORRE CHE QUI VENGA INDICATO IL NUMERO DI ANNI)
 8. titolarità della gestione: le Società sportive concessionarie hanno diritto di priorità per gli spazi/turni richiesti all'interno del proprio impianto;
 9. per le ipotesi di richieste d'uso degli impianti relative a tipologie di attività non ricomprese tra quelle sopraindicate, la valutazione della priorità da attribuirsi è demandata, secondo competenze statutarie, al Direttore, che dovrà attenersi a criteri di equità e conformità ai principi che ispirano gli altri criteri sopra contemplati e che ne riferirà al Presidente.

B. Ad integrazione dei precedenti, costituiscono criteri preferenziali specifici per la concessione in uso degli impianti **(OCCORRE CHE QUI VENGA INDICATO L'ORDINE DI PRIORITA')**

1. RELATIVAMENTE AL PALAZZO DELLO SPORT "G. BIGI", ALLO STADIO MIRABELLO, ALLO STADIO DI BASEBALL "G. CASELLI", ALL'IMPIANTO DI RUGBY E ALL'IMPIANTO DI VIA ZANDONAI
 - a. nessun criterio particolare aggiuntivo.
2. RELATIVAMENTE AL COMPLESSO NATATORIO "FERRETTI-FERRARI" ED ALLE PISCINE "S. DE SANCTIS" E "FILIPPO RE"
 - a. nessun criterio particolare aggiuntivo.
3. RELATIVAMENTE ALLA PISCINA "ONDE CHIARE" DI VIA FENULLI
 - a. nei limiti contenuti nel relativo disciplinare si applicano esclusivamente i criteri di carattere generale, come per i precedenti impianti natatori.
4. RELATIVAMENTE ALL'IMPIANTO POLISPORTIVO DI VIA TERRACHINI E AGLI IMPIANTI MONODISCIPLINARI (boxe, ciclismo, danza, ginnastica, salto con l'asta, scherma, skateboard, tennistavolo, tiro con l'arco)

- a. ove disponibile, lo spazio eventualmente riservato all'utilizzo individuale viene individuato genericamente come spazio assegnato a "pubblico pagante", la cui gestione è assegnata direttamente al Concessionario.
- 5. RELATIVAMENTE AL PALASPORT "FANTICINI" ED ALLE PALESTRE AD USO ANCHE SCOLASTICO (palestra "Reverberi", palestra "Guidetti", e palestra "Menozzi")
 - a. negli impianti abilitati per la pratica del "calcio a 5" e della "ginnastica", potranno essere assegnati rispettivamente turni di 1 ora e di 1,15 ore.
- 6. RELATIVAMENTE ALLE PALESTRE SCOLASTICHE
 - a. le assegnazioni nella fascia oraria 15.00 – 17.30 sono riservate in via prioritaria alle attività scolastiche curriculari, che prevalgono su ogni altro tipo di attività anche se le relative domande d'uso siano presentate in corso d'anno;
 - b. negli impianti abilitati per la pratica del "calcio a 5" e della "ginnastica", potranno essere assegnati rispettivamente turni di 1 ora e di 1,15 ore.
- 7. RELATIVAMENTE AL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA
 - a. Secondo priorità dettate dalla vigente convenzione tra Comune di Reggio Emilia, Ministero competente e C.O.N.I.;¹
- 8. RELATIVAMENTE AI CAMPI CALCIO
 - a. nessun criterio particolare aggiuntivo.

CAPO III – COMPILAZIONE DEI CALENDARI E PAGAMENTO DELLE TARIFFE

ART. 7- RECLAMI AVVERSO IL CALENDARIO PROVVISORIO, RINUNCE E PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DEFINITIVO

1. Il calendario provvisorio, predisposto secondo le modalità di cui all'art. 4, co. 2, può essere oggetto di reclamo formale da parte dei richiedenti.
2. Il reclamo va presentato agli uffici della Fondazione, in forma scritta e secondo le modalità che saranno appositamente indicate, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del calendario provvisorio sul sito.
3. La Fondazione vaglierà i reclami ricevuti, individuando, ove possibile, soluzioni alternative ed in ogni caso dando riscontro scritto agli stessi.
4. E' possibile apportare variazioni al calendario provvisorio anche a seguito di rinunce, avanzate da parte dei richiedenti almeno 5 (cinque) giorni prima dell'entrata in vigore del calendario definitivo. A seguito di tale rinuncia non sorge in capo al rinunciante alcun

¹ L'art. 6 dell'attuale Convenzione, approvata con Deliberazione di G.C. n. 62/3302 del 02.03.2007 recita: "L'uso dell'impianto è riservato in via prioritaria agli alunni delle scuole statali e non statali del Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento dell'attività sportiva scolastica e compatibilmente con la destinazione dell'immobile a prevalente uso scolastico, alle società sportive ed alle organizzazioni sportive, per lo svolgimento dell'attività di atletica leggera od eventuali manifestazioni".

obbligo di pagamento della corrispondente tariffa.

5. Prima della pubblicazione del calendario definitivo, la Fondazione si riserva di convocare i rappresentanti delle Società sportive ad una o più riunioni di presentazione e condivisione delle scelte operate.
6. La Fondazione procede alla pubblicazione del calendario definitivo nei tempi e modi definiti dal precedente art. 4, co. 6.

ART. 8 - VARIAZIONE DEI CALENDARI SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DEFINITIVO

1. Anche a seguito di pubblicazione del Calendario definitivo è sempre possibile che esso subisca variazioni a seguito di:
 - a. rinuncia, la cui disciplina è dettata al successivo art. 9;
 - b. richiesta di variazione di tipologia di attività/categoria e/o campionato, rispetto alla richiesta originaria. Tale ipotesi è ammessa solo se preventivamente autorizzata dalla Fondazione. Tuttavia, qualora durante l'assegnazione dei turni la tipologia di attività a cui si intende rinunciare sia stata motivo di priorità rispetto ad altre richieste, l'autorizzazione alla variazione è subordinata al fatto che il richiedente escluso non continui a rivendicare per sé quel medesimo spazio/turno. Nel caso di variazioni effettuate in assenza di autorizzazione della Fondazione, l'utilizzo di tali spazi è revocato, pur potendo in tal caso il Concessionario, mediante addebito della tariffa originariamente dichiarata, pretendere egualmente il pagamento del corrispettivo d'uso degli spazi per l'intero periodo di assegnazione o almeno finché lo spazio/turno non sia occupato da altro richiedente;
 - c. richieste temporanee, di cui all'art. 3, co. 2, lett. B, presentate oltre i termini prescritti. In tal caso la Fondazione si riserva il diritto di effettuare variazioni al calendario definitivo, concordando tale modifica con il Concessionario e con le altre società che fruiscono dell'impianto e salvo preavviso alle medesime di almeno 15 (quindici) giorni;
 - d. richieste occasionali, la cui ammissibilità è definita dalla Fondazione;
 - e. revoca, la cui disciplina è dettata al successivo art. 10.

ART. 9 - RINUNCIA ALL'ASSEGNAZIONE DEI TURNI SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DEFINITIVO

1. A seguito di pubblicazione del calendario definitivo, la rinuncia ad un'assegnazione deve essere comunicata alla Fondazione ed al Concessionario in forma scritta, anche mediante posta elettronica.
2. Nel caso di rinuncia dopo la pubblicazione del calendario definitivo, dovrà essere corrisposto al Concessionario dell'impianto - rispetto alla data in cui la rinuncia viene comunicata - il costo per ulteriori 60 (sessanta) giorni o fino al termine della corrispondente stagione sportiva, se trattasi di periodo temporale di riferimento più

breve. Analogamente dovrà essere corrisposta la correlativa tariffa nel caso in cui la rinuncia sia relativa ad una richiesta occasionale ed essa non sia comunicata in forma scritta alla Fondazione ed al Concessionario con un preavviso di almeno 5 giorni.

3. Nelle ipotesi previste al comma precedente, qualora il turno venga successivamente coperto da assegnazione ad altra società, il pagamento a carico del rinunciante è sospeso a far data dalla nuova assegnazione.
4. Nel caso in cui la Fondazione, ai sensi dell'art. 4, co. 10, operi spostamenti di turno o di impianto durante la stagione sportiva, qualora la variazione imposta e comunicata per iscritto all'interessato non consenta più un soddisfacente utilizzo per la propria attività, l'utente ha la facoltà di rinunciare, dandone tempestiva comunicazione scritta alla Fondazione ed al Concessionario. In tal caso, a far data da tale comunicazione, l'utente non sarà tenuto al pagamento di alcun onere tariffario.

ART. 10 - REVOCA DEL TURNO

1. La mancata osservanza di una o più disposizioni previste dal presente Regolamento, darà luogo a revoca della assegnazione dei turni degli impianti o a temporanea sospensione, salva possibilità di diversa valutazione discrezionale della Fondazione, da motivarsi con provvedimento formale in relazione a fattispecie particolari. Lo stesso dicasi per il caso in cui il numero di atleti (con esclusione di tecnici e dirigenti non giocatori), presenti durante il turno assegnato, sia superiore ai limiti stabiliti dal tariffario vigente o da eventuali norme, ovvero risulti comunque incompatibile con le caratteristiche dell'impianto.
2. Anche in corso di stagione sportiva il turno assegnato sarà invece sempre revocato nel caso in cui:
 - a. gli utenti, salvo diverso accordo sottoscritto tra le parti e tempestivamente comunicato per conoscenza alla Fondazione, risultino insolventi rispetto al pagamento delle fatture (entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla loro emissione) per l'utilizzo pregresso di impianti sportivi;
 - b. vi sia, in concomitanza con altre richieste pervenute negli stessi turni assegnati, un mancato utilizzo o un sottoutilizzo dell'impianto per la durata di un mese continuativo;
 - c. le società sportive non producano alla Fondazione copia del calendario delle partite di campionato, da disputarsi presso gli impianti loro assegnati, rilasciato dai competenti Enti o Federazioni come all'art 14;
 - d. i fruitori degli impianti forniscano false dichiarazioni riguardo alle modalità e tipologie di utilizzo dei medesimi, fra cui la non corrispondenza fra categoria di campionato indicata nella richiesta e quella effettiva, o fra tipologia di attività richiesta e assegnata e quella in realtà praticata. In tali ipotesi il Concessionario, potrà comunque, mediante addebito della tariffa originariamente dichiarata, pretendere egualmente il pagamento del corrispettivo d'uso degli spazi per l'intero periodo di assegnazione o almeno finché lo spazio/turno non sia occupato da altro richiedente.

E' in ogni caso fatta salva l'irrogazione di eventuali sanzioni stabilite dalle norme penali e delle leggi speciali in materia e la possibile decadenza dal diritto di assegnazione futura dei turni richiesti.

3. Nel caso di reiterata violazione delle norme di comportamento che disciplinano l'utilizzo degli impianti, di cui all'apposito Regolamento e pubblicizzate all'interno degli impianti, la Fondazione si riserva la facoltà di sospendere o revocare l'assegnazione di ogni turno e attività per un lasso di tempo che può ricomprendere anche la parte rimanente di stagione.

ART. 11 - TARIFFE D'USO

1. L'utilizzo degli impianti sportivi, in base ai turni assegnati, comporta il pagamento delle tariffe d'uso stabilite dal Tariffario vigente, deliberato dal Consiglio di Gestione della Fondazione e consultabile sul sito.
2. La determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico dei fruitori sarà effettuata dal Concessionario con l'applicazione quale importo massimo esigibile della relativa tariffa d'uso.
3. Ove nello stesso spazio, orario e turno gli impianti siano utilizzati contemporaneamente da tipologie differenti di utenza, cui singolarmente siano applicabili tariffe differenti, verrà applicata per tutti la tariffa più alta.
4. In occasione di partite, tornei, incontri amichevoli e gare in genere, qualora, essendovene la possibilità, gli utenti abbiano necessità di utilizzare l'impianto per un tempo superiore a quello stabilito dall'art. 13, punto 8, verrà applicata per tale utilizzo "extra" la tariffa dell'allenamento.
5. Con riferimento ai campionati organizzati dagli Enti di Promozione sportiva e/o dalle Federazioni del C.O.N.I., qualora per ragioni di calendario la società assegnataria di un turno sia impossibilitata a svolgere l'allenamento, in quanto contemporaneamente impegnata a gareggiare in trasferta, non dovrà corrispondere la tariffa d'uso relativa al mancato utilizzo del turno di allenamento.

ART. 12 - PAGAMENTO DELLE TARIFFE

1. Il pagamento della relativa tariffa sarà effettuato dagli utilizzatori direttamente a favore del Concessionario.
2. Tranne che per le ipotesi di cui ai precedenti art. 4, co. 9, art. 4, co. 10 in combinato disposto con l'art. 9, co. 4 e art. 11, co. 5, la prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta. Nel caso di rinuncia in corso d'anno si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi.
3. A garanzia dei crediti il Concessionario potrà pretendere dagli utilizzatori dell'impianto il versamento di una fideiussione o altra forma di garanzia per valore corrispondente a due mesi di utilizzo, tranne nel caso di utilizzo occasionale, ove può comunque essere

richiesto il pagamento anticipato.

4. Ai fini della determinazione della tariffa corretta, è diritto del Concessionario verificare la corrispondenza tra attività dichiarata e quella effettivamente svolta, applicando in caso di discordanza quella corrispondente alla tipologia praticata e dandone preventiva comunicazione alla Fondazione.
5. Oltre il pagamento della relativa tariffa di utilizzo a favore del Concessionario, nulla è dovuto da parte degli utilizzatori degli impianti a favore degli operatori/custodi dei singoli impianti, che operano per conto del Concessionario medesimo.
6. Nel caso gli utilizzatori degli impianti ritardino l'inizio delle attività rispetto all'inizio del periodo calendarizzato, il Concessionario – qualora non sia stato informato per iscritto dall'interessato-assegnatario del corrispondente turno con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni - procederà all'addebito anche dei turni non utilizzati, con decorrenza comunque dall'inizio della stagione sportiva e con applicazione della tariffa corrispondente all'attività per cui è stata inoltrata la domanda.
7. Nel caso in cui l'istanza d'uso, formulata sull'apposito modulo, contenga la clausola di inderogabilità (da intendersi come indisponibilità ad una qualsiasi variazione di assegnazione rispetto a quella richiesta), una volta ottenuta la concessione dello spazio e del turno richiesto, il richiedente dovrà provvedere al pagamento delle tariffe stabilite dal tariffario vigente fino al termine dell'intera stagione sportiva, in luogo dei 60 (sessanta) giorni di cui al precedente art. 9, co. 2, anche qualora decidesse di sospendere prima la propria attività.

SEZIONE VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Salvo il disposto di cui all'art. 5, co. 10, il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di approvazione della delibera del Consiglio di Gestione della Fondazione e dovrà essere preventivamente pubblicato sul sito della Fondazione entro il giorno successivo all'approvazione.
VUOL DIRE CHE PER LA STESURA DEI CALENDARI ESTIVI 2015 NON VALGONO ANCORA QUESTI CRITERI.
2. Di tale pubblicazione ne andrà data comunicazione mediante posta elettronica a tutti gli associati alla Fondazione.
3. Fatto salvo il rispetto dei principi generali contenuti nel precedente art. 5, in sede di prima applicazione (e cioè in sede di predisposizione dei calendari validi fino al mese di giugno 2016) l'attuazione dei criteri individuati avverrà con riferimento ai casi in cui non sia possibile trovare altro modo di composizione di eventuali interessi contrapposti e comunque contemperando nei limiti del possibile i medesimi.
VUOL DIRE CHE PER I CALENDARI DELLA STAGIONE "FINE AGOSTO 2015/GIUGNO 2016" I CRITERI APPROVATI SI APPLICANO SOLO SE NON SI RIESCE A TROVARE ALTRA FORMA DI ACCORDO TRA LE PARTI.